

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE RETE VIE FRANCIGENE BASILICATA"

Art. 1 - Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "RETE VIE FRANCIGENE BASILICATA", con sede in Potenza in Viale del Basento n. 114 Scala D - 85100 Potenza, che ha durata a tempo indeterminato e ha la facoltà di istituire sedi secondarie in Italia e all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede può aver luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il trasferimento della sede sociale e l'apertura di nuove sedi non comporta modifica statutaria. L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'associazione si pone come finalità istituzionale quella di:

- a. promuovere, tutelare, far riconoscere e valorizzare a livello regionale, nazionale ed europeo, i tracciati storici delle Vie Francigene e gli altri itinerari di interesse storico, turistico-culturale, religioso ed ambientale della Basilicata che cercherà di perseguire svolgendo le seguenti attività:
 - monitorare, studiare e analizzare il comparto turistico locale attraverso il confronto con il mercato globale e la concorrenza proponendo e coordinando le strategie comuni;
 - monitorare i tracciati delle Vie Francigene e degli altri itinerari storico-culturali, favorendone l'integrazione con i percorsi nazionali ed europei, il mantenimento e la cura delle infrastrutture e della segnaletica, la qualificazione, gestione e diversificazione delle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici in generale, promuovendo lo sviluppo di un adeguato sistema di informazione a supporto dei pellegrini e dei viaggiatori, agendo in sinergia con gli enti preposti;
 - specializzare il proprio operato nei servizi per il turismo culturale e consapevole;
 - realizzare/migliorare l'offerta turistica mirata.
- b. promuovere in maniera mirata e coordinata gli itinerari culturali del territorio Lucano, le tradizioni, le attività e le imprese, collaborando con associazioni enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione e organizzazione a fiere e congressi, press tour, etc.
- c. raggiungere elevati standard di efficienza nella salvaguardia e nella valorizzazione integrata delle risorse ambientali presenti sugli itinerari culturali
- d. partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse con il turismo culturale, lo sport, l'agricoltura e la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale, realizzare concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso la formula dei progetti integrati di offerta di servizi turistici
- e. elaborare, gestire e promuovere progetti e percorsi formativi e azioni operative di natura turistica, economico-sociale, culturale, ambientale, agricole, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti, agenzie e tour operators;
- f. produrre e diffondere materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;
- g. organizzare, realizzare e partecipare ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, serate a tema, proiezioni, ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche delle Vie Francigene e degli itinerari culturali;
- h. promuovere e organizzare escursioni di trekking o con qualunque altro mezzo, visite guidate e viaggi;
- i. promuovere e organizzare percorsi didattico - formativi e di ricerca sociale, anche in collaborazione con Enti sia pubblici che privati, istituti

scolastici ed Università nazionali ed internazionali in ambito turistico-culturale, ambientale, sportivo ed economico;

- j. creare ed aderire a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale;
- k. promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio di interesse artistico, culturale, storico, ambientale, naturalistico ed enogastronomico del territorio lucano attraversato dalla Via Francigena e dagli Itinerari Culturali.

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese, operanti con i medesimi obiettivi.

Art. 2 - Associati

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.

Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Gli aderenti all'Associazione si distinguono in:

- a. Soci Fondatori
- b. Soci Ordinari
- c. Soci Sostenitori
- d. Soci Pellegrini.

I **Soci Fondatori** sono costituiti dai promotori dell'Associazione che partecipano alla sua costituzione. Essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, né al pagamento della quota sociale.

Possono essere ammessi all'Associazione in qualità di **Soci Ordinari** le persone fisiche, giuridiche, gli enti e le associazioni che svolgono in Basilicata attività culturali, sociali, sportive, ambientali, turistiche, spirituali o che comunque condividono le finalità della Associazione. La relativa domanda di ammissione dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti. L'atto di ammissione sarà perfezionato con il versamento della quota annuale all'Associazione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Il mantenimento della loro qualità di soci è soggetta al pagamento della quota sociale annuale.

I **Soci Sostenitori**, sono costituiti dagli enti locali che pur non partecipando direttamente alla gestione dell'Associazione, non avendo diritto di voto, ne condividono lo scopo e contribuiscono al suo raggiungimento con contributi di carattere scientifico, economico, operativo. I soci sostenitori sono ammessi su semplice domanda, soggetta ad approvazione, da parte del Consiglio Direttivo. La domanda viene considerata accolta se il Consiglio Direttivo non si pronuncia entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il mantenimento della loro qualità di soci è soggetta al versamento di un libero contributo annuale di importo non inferiore alla quota annuale.

I **Soci Pellegrini** sono costituiti dai pellegrini che abbiano compiuto almeno un pellegrinaggio. Pur non partecipando direttamente alla gestione dell'Associazione, non avendo singolarmente diritto di voto, ne condividono lo scopo e contribuiscono con la loro esperienza e conoscenza alla crescita del "cammino". I soci pellegrini sono ammessi su semplice domanda, soggetta ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La domanda viene considerata accolta se il Consiglio Direttivo non si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta.

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 3 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 4 - L'Assemblea

Si compone di tutti gli associati ossia soci Fondatori ed Ordinari con diritto di voto e soci Sostenitori e soci Pellegrini senza diritto di voto.

Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto anche via e-mail, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio direttivo. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di 2 deleghe. L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano.

L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in prima convocazione e con il voto della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci fondatori.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero non inferiore a 3 e non superiore a 7 consiglieri eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione su proposta del consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo, stabilisce le quote di adesione dei soci. Al consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di lavoratori dipendenti. Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici; il consiglio inoltre delibera a maggioranza su ogni impegno finanziario della associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza Il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. Le riunioni del consiglio potranno svolgersi, qualora fosse necessario, anche attraverso videoconferenze o collegamenti internet. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Allo scopo di strutturare al meglio l'attività operativa dell'associazione il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può costituire settori operativi, affidandone il coordinamento a specifici responsabili. I responsabili dei settori sono costituiti dagli aderenti alla Associazione o dai loro associati che manifestano l'interesse a partecipare ad uno di essi e operano in base ad uno specifico regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Il Presidente

Al Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e dura in carica tre anni. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegarli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente, o da un membro del Consiglio direttivo nominato dal Presidente. E' prevista la carica di Presidente onorario con nomina assembleare

Art. 7 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

Il Consiglio Direttivo predisporre la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Art. 8 - Il Revisore dei conti

E' organo di controllo amministrativo-finanziario. Il Revisore è nominato dall'assemblea dei soci tra quelli aventi diritto e rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. Verifica i rendiconti/bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi, potrà' accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà' procedere in qualsiasi momento, anche ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 9 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

L'attività scientifica dell'Associazione può essere supportata da un Comitato Scientifico. Il comitato scientifico è organo di consulenza, con funzioni propositive su tutti gli argomenti che formano oggetto delle finalità della Associazione. E' composto da personalità di riconosciuta competenza, soci e non, nelle diverse materie d'intervento. E' prevista la figura di Presidente del comitato nominato dal Consiglio Direttivo

Art. 10 - Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione

Le risorse economiche e il patrimonio dell'associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 11 - Responsabilità patrimoniale

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 12 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento ad eventuale apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.